



COMUNE di AFFILE

Provincia di Roma

Via L. Naddeo 1 – Tel.:0774-804400 – 804401 – Fax: 0774-808983

<p>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</p>

Testo in vigore dal 01 gennaio 2012

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 22 giugno 2012)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

CAPO I: OGGETTO ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Art. 1** Istituzione della tassa
- Art. 2** Servizio di nettezza urbana
- Art. 3** Contenuto del regolamento
- Art. 4** Rifiuti solidi urbani
- Art. 5** Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche
- Art. 6** Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 7** Esclusione dalla tassa
- Art. 8** Ulteriori ipotesi di intassabilità
- Art. 9** Commisurazione della tassa, dei locali ed aree tassabili
- Art. 10** Locali ed aree non utilizzate
- Art. 11** Deduzione a titolo di costo di spazzamento
- Art. 12** Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 13** Classi di contribuenza

CAPO II: TARIFFA E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 14** Gettito del tributo
- Art. 15** Obbligazione Tributaria
- Art. 16** Esenzioni
- Art. 17** Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III: DENUNCE - ACCERTAMENTI – SANZIONI – PAGAMENTO - LOTTA ALL'EVASIONE

- Art. 18** Denunce
- Art. 19** Accertamento, liquidazione e controllo
- Art. 20** Sanzioni
- Art. 21** Riscossione
- Art. 22** Modalità dei rimborsi
- Art. 23** Compensazioni ed accollo
- Art. 24** Lotta all'evasione

CAPO IV: STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

- Art. 25** Principi generali
- Art. 26** Informazione dei contribuenti
- Art. 27** Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 28** Motivazione e Contenuti
- Art. 29** Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- Art. 30** Interpello del contribuente

CAPO V: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 31** Accertamento con adesione
- Art. 32** Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 33** Procedura per l'accertamento con adesione e relativo atto di accertamento
- Art. 34** Adempimenti successivi
- Art. 35** Perfezionamento della definizione

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36** Norme abrogate
- Art. 37** Norme di rinvio
- Art. 38** Variazioni del Regolamento
- Art. 39** Tutela dei dati personali
- Art. 40** Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 41** Autotutela
- Art. 42** Rinvio dinamico
- Art. 43** Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 44** Entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 2 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale, è istituita nel comune di Affile apposita tassa annuale e tariffa, da applicare secondo le disposizioni di cui al CAPO III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, di seguito indicato come Decreto 507/93 con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'Art. 61 del D.Lgs. 507/93.
3. La riscossione avviene tramite avviso bonario, in caso di omesso versamento la riscossione avviene a mezzo ruolo.
4. Le variazioni di tariffa vengono deliberate entro il 31 ottobre di ciascun anno agli effetti della tassa da applicare nell'anno successivo. In mancanza di modifica entro il predetto termine si intende prorogata la tariffa in vigore per l'anno precedente.
5. Le variazioni dell'ammontare del tributo, derivanti dall'applicazione di nuove tariffe debitamente approvate, si intendono notificate ai contribuenti con la pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 22/97 e TUA 152/2006, in conformità all'Art. 59 del Decreto 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la potestà e con i limiti di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Affile

Art. 4

Rifiuti solidi urbani

1. Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 5

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

A) Ai fini dell'applicazione della tassa e ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e simil-pelle;
12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15. imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 26. accessori per l'informatica.
- B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.
- C)** sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
- D)** non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 6

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o detiene locali o aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per l'abitazione colonica o per altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario; in caso di subaffitto é dovuta invece dal primo affittuario.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 7

Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso per cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1) e 3) dell'Art. 1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.
Resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; tali soggetti sono tenuti alla presentazione della denuncia di occupazione con le modalità e i tempi stabiliti dai successivi articoli.
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; tale circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.

Art. 8

Ulteriori ipotesi di intassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i suddetti rifiuti in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applicano all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Officine Meccaniche	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Autofficine di elettrauto	40%
Autolavaggi	40%
Distributori di carburante	40%

Lavanderie e tintorie	40%
Ambulatori e studi medici	40%
Studi Dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici	40%
Laboratori di analisi	40%
Tipografie, Stamperie, Incisioni, Vetriere, Serigrafie	40%
Gommisti	40%
Falegnamerie	40%
Laboratori fotografici	40%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia

Art. 9

Commisurazione della tassa, dei locali ed aree tassabili

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del decreto 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le riduzioni di superficie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa e di variazione con effetti dall'anno successivo.

Locali Tassabili

4. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
5. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale cucine, etc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, etc...), come pure quelli alle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, etc...);
 - b) tutti i vani principali o accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo e dell'attività;

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, gabinetti etc....) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani e pertinenze, nonché la superficie all'aperto, finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le aziende sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigiani, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc...)
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Aree Tassabili

6. Sono considerate aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari annessi,
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributore di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc...) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purché risultino predisposte all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di utenze (gas, acqua, luce).
3. I locali e le aree a diversa destinazione, si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 11

Deduzione a titolo di costo di spazzamento

Secondo quanto previsto dall'articolo 61 - comma 3 bis - del decreto legislativo n.507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio é dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza

urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni.

Art. 12

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, l'utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, a una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non venga regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti e la riduzione della capacità dei contenitori determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta l'esonero o la riduzione del tributo.
5. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, sino a quanto l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno;
6. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 7, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 13

Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIE:

- Abitazioni Private: **1,92 euro/mq** (comprensiva 15% per addizionali)
 - Utenza commerciale: **2,70 euro/mq** (comprensiva 15% per addizionali)
 - Negozi (abbigliamento, gioiellerie, calzature): **2,30 euro /mq** (comprensiva 15% per addizionali)
 - Cantine/Locali deposito: **0,25 euro/mq** (comprensiva 15% per addizionali)
2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO II

TARIFFA E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art 14 Gettito del Tributo

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
2. La tariffa é determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

Art 15 Obbligazione Tributaria

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del Decreto 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale é presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata o ritardata presentazione di denuncia di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 16 Esenzioni, agevolazioni e riduzione di superfici e tariffe

1. Sono esenti dal tributo.
 - a) gli edifici o loro parti adibiti permanentemente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; resta ferma l'obbligazione per le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - c) i locali e le aree scoperte utilizzati dal comune per uffici e servizi.

Art. 17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 705/93, apposita tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizioni, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo, si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento, può essere versata tramite conto corrente intestata al Comune di Affile. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a 8 ore effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione pubblica che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati di uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale ;
 - c) le occupazioni occasionali per qualsiasi manifestazione pubblica promossa o patrocinata dal Comune, ovvero per le manifestazioni promosse da associazioni e comitati di cui agli art. 36 e 42 del Codice Civile, che non perseguono fini di lucro;
 - d) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO III

DENUNCE - ACCERTAMENTI – SANZIONI – PAGAMENTO - LOTTA ALL'EVASIONE

Art. 18

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e/o le aree tassabili, siti nel territorio del comune di Affile, devono presentare denuncia all'Ufficio Tributi del Comune, direttamente o a mezzo del servizio postale, secondo le seguenti modalità:
 - a) Ai sensi dell'art. 70 comma 1 del D.Lgs 507/1993, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune di Affile deve essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione;
 - b) la denuncia di variazione, deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza o si sono verificate variazioni;
 - c) l'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
 - d) la denuncia di cessazione, deve essere presentata entro il bimestre solare durante il quale è avvenuta la cessazione; essa comporta in ogni caso, l'abbuono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa denuncia è pervenuta.
2. le denunce di variazione di cui al comma precedente, hanno effetto anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità; in caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle agevolazioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. la denuncia originaria o di variazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, deve contenere le indicazioni di cui al terzo comma dell'art.70 del D.Lgs. n. 507/1990, in particolare:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti del nucleo familiare, o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree, e l'uso cui sono destinati;
 - e) i dati catastali dell'immobile;
 - f) la data d'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei ~~due~~ coobbligati o del rappresentante legale o negoziale,
4. i soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree: la denuncia, redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune, deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
 - b) la data di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree;

- c) l'ubicazione e i dati catastali degli stessi;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare;
 - e) la data di presentazione;
 - f) la sottoscrizione.
5. l'Ufficio Comunale, rilascia copia della medesima denuncia, sulla quale verrà apposto il numero progressivo di ricevimento e la firma dell'impiegato incaricato della ricezione; nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicata dal timbro postale di spedizione;
 6. per le occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa;

Art. 19

Accertamento, liquidazione e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale, ovvero il soggetto incaricato del servizio, emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 1 c. 141 L. 269/2006.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, l'Ufficio Comunale, ovvero il soggetto incaricato del servizio, emette avviso di liquidazione d'ufficio, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 1 c. 141 L. 269/2006.
3. ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/93:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere documenti e atti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana, o i dipendenti dell'Ufficio Comunale, o il personale incaricato dell'accertamento in materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o ad enti anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici, con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. L'Ufficio Comunale, ovvero il soggetto incaricato dal servizio, può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del centro commerciale integrato, il numero delle unità immobiliari partecipanti al condominio o rientranti nel centro e, previo consenso degli interessati, ai sensi della Legge n. 675 del 1996 e successive modifiche e integrazioni, ogni notizia utile ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 20 **Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
 - b. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 (cinquantuno/65) a € 258,23 (duecentocinquantotto/23). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis del D.Lgs 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, o compilazione incompleta o infedele.
 - c. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte di un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3 del D. L.vo 472/97.
 - d. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 - e. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali, si applicano interessi per ritardato pagamento, nella misura di legge vigente, a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento.
2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
3. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.
4. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli articoli 13 del D.Lgs 18 settembre 1997, n. 471, e del D.Lgs 18 settembre 1997, n. 471.

Art. 21 **Riscossione**

1. La riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lds 15 novembre n. 507 e 32 del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46;
2. Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con le modalità previste nel regolamento generale delle entrate, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 22 **Modalità dei rimborsi**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti, sono operati mediante riduzione

dell'importo iscritto a ruolo, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs 507/1993;

2. la riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere;
3. nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto é rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 23

Compensazioni ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 24

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

- a. Ufficio Tributi: assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella contribuente";
- b. Ufficio Tecnico: assicura all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione;
- c. Ufficio di Polizia Municipale: assicura gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;
- d. Ufficio Anagrafe: assicura la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- e. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del segretario Comunale, assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 25

Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 26

Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 27

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 28

Motivazione e Contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 29

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 30

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28

Accertamento con adesione

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dell'ufficio tributi comunale, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993;
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 32

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 33

Procedura per l'accertamento con adesione e relativo atto di accertamento

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 31 e 32 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

3. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
4. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
5. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo è ridotta a un terzo del minimo stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della legge 220/2010 e dell'art.13, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 34

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero 4 rate trimestrali, la prima da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 34 con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 35

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 35, comma 1, con l'ulteriore rateizzazione di cui al successivo comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 così come modificato ed integrato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Art. 38

Variazioni del Regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 39

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 40

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
 - d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - e) gli usi e consuetudini locali.

Art. 41

Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, l'Ufficio Tributi del Comune può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 42

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 43

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1 della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore dal 01 gennaio 2012

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.